

Titolo: <b>Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese</b>
Luogo e data della firma: <b>Budapest, 26 maggio 1977</b>
Provvedimento di autorizzazione alla ratifica: <b>legge 23 luglio 1980, n. 512</b> (G.U. 03.09.1980, n. 241)
Data di scambio degli strumenti di ratifica: <b>11 febbraio 1981</b>
Entrata in vigore: <b>13 marzo 1981</b> (Comunicato in G.U. 09.04.1981, n. 99 - pag. 2429)
Esenzione dalla legalizzazione (art. 18) per: <b>atti redatti nella forma prescritta dall'autorità competente di una delle Parti Contraenti nella propria giurisdizione o gli atti legalizzati e muniti di un timbro ufficiale per essere utilizzati sul territorio dell'altra Parte Contraente.</b>
Indirizzi internet di riferimento:  <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512!vig=">www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-23;512!vig=</a> (legge di autorizzazione alla ratifica dal database ufficiale Normattiva).
Note - Per una significativa interpretazione dell'art. 18 della Convenzione, si può fare riferimento a: Camera dei Deputati, VIII Legislatura, D.D.L. n. 1020 "Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977" (che poi diventerà la legge 23 luglio 1980, n. 512, di autorizzazione alla ratifica), presentato il 22.11.1979 dal Governo (reperibile sul sito internet della Camera dei deputati, all'indirizzo <a href="http://www.camera.it/_dati/leg08/lavori/stampati/pdf/10200001.pdf">www.camera.it/_dati/leg08/lavori/stampati/pdf/10200001.pdf</a> ), laddove a pag. 2 si legge: "Le ultime disposizioni contengono due norme che meritano qualche osservazione: l'articolo 18 esenta dalla legalizzazione gli atti da produrre nell'altro Stato, sempre che rivestano le forme richieste nello Stato nel quale sono stati redatti; l'articolo 19 è intitolato allo scambio di notizie tratte da registri di stato civile. Ambedue le materie, invero, non rientrano tecnicamente nell'assistenza giudiziaria e sono generalmente oggetto di specifiche convenzioni multilaterali o bilaterali. Considerato, tuttavia, che l'Ungheria non è partecipe di alcuna di tali Convenzioni e rilevato per altro che la mobilità delle persone ai giorni nostri rende sempre più utile semplificare la trasmissione di atti ed ottenere le notizie relative allo stato civile, si è convenuto di inserire le suddette disposizioni nella Convenzione in esame".